

ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Coloro che cessano dal servizio per accedere al Fondo di solidarietà di settore sono chiamati a compiere una scelta riguardante la previdenza complementare, scelta che può anche consistere nel rinviare la decisione al momento del pensionamento INPS.

I fondi pensione consentono il riscatto totale in caso di “perdita dei requisiti”, condizione che si realizza in questi casi in quanto non si è più alle dipendenze dell’azienda di appartenenza.

In conseguenza di tale facoltà le opzioni possibili possono essere tre:

1. **RISCATTO TOTALE**, in due tranches distinte, di cui la seconda può essere erogata solo a distanza di un certo lasso di tempo dalla prima, variabile a seconda del fondo pensione o della data in cui l’iscritto presenta la richiesta;
2. **RISCATTO PARZIALE** (50%), rinviando al momento del pensionamento INPS la scelta della prestazione derivante dal restante 50%;
3. **NESSUN RISCATTO** e mantenimento dell’intera posizione presso il fondo fino al pensionamento INPS.

Accanto a queste opzioni va inoltre considerata - ove ne ricorrano i requisiti - la possibilità di avvalersi della **“RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)** illustrata a pagina 9.

Con questa nota ci proponiamo di illustrare in maniera per quanto possibile schematica le tre opzioni sopra elencate, in particolare sotto l’aspetto del **regime fiscale**, sulla base di quella che risulta essere l’interpretazione prevalente della Agenzia delle Entrate, nella consapevolezza che la complessità dell’intera materia rende difficile ogni tentativo di sintesi (e rilevando che possono essere opportuni ulteriori approfondimenti in relazione alle specificità di ciascun fondo pensione). Lo schema dell’ultima pagina sintetizza quanto verrà esposto per le varie opzioni.

SOMMARIO

Premessa	2
<i>“Vecchi iscritti a vecchi fondi”: possibilità di optare sempre per l’intero capitale</i>	2
1. Riscatto totale	2
<i>Primo 50% e relativa tassazione</i>	3
<i>Restante 50% e relativa tassazione</i>	4
2. Riscatto parziale	4
<i>Tassazione del 50%</i>	5
<i>Vecchi iscritti</i>	6
<i>Nuovi iscritti</i>	6
3. Nessun riscatto: prestazioni al momento del pensionamento	6
<i>Vecchi iscritti</i>	7
<i>Nuovi iscritti</i>	7
Le prestazioni in caso di decesso dell’iscritto	7
La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)	9
<i>Requisiti</i>	9
<i>Fruizione della RITA e Fondo di solidarietà</i>	9
<i>Domanda</i>	10
<i>Erogazione e gestione</i>	10
<i>Costi</i>	11
<i>La tassazione della RITA</i>	11
<i>Decesso del percettore della RITA</i>	11

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che ha operato una riforma complessiva della previdenza complementare, ha introdotto un **regime fiscale particolarmente favorevole, applicabile in linea generale alle prestazioni derivanti dalle somme accumulate dal 1° gennaio 2007**.

Salvo quanto illustrato nelle ultime pagine al capitolo sulla **“RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)**, per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima di tale data si applicano invece le disposizioni tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo¹. Per questa ragione ogni posizione individuale va considerata come composta di tre parti (cosiddetti “montanti”) a cui si applicano regole fiscali differenti. Per brevità alle pagine successive i montanti relativi ai periodi di vigenza dei diversi regimi fiscali saranno indicati come segue:

- **M1** = montante accumulato fino al 31.12.2000
- **M2** = montante accumulato dal 01.01.2001 al 31.12.2006
- **M3** = montante accumulato dal 01.01.2007

Un ulteriore criterio da tenere presente è l'eventuale natura di **“vecchio iscritto”**.

“VECCHI ISCRITTI A VECCHI FONDI”: POSSIBILITÀ DI OPTARE SEMPRE PER L'INTERO CAPITALE

Si definiscono **“vecchi iscritti a vecchi fondi”** i “lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421”².

Ai **vecchi iscritti** si applicano in alcuni casi regimi fiscali differenti, ma la principale caratteristica che li contraddistingue è la possibilità di poter comunque optare per l'erogazione dell'intero capitale al momento del pensionamento (sia pure con un regime fiscale in generale meno favorevole).

1. RISCATTO TOTALE

In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (quale è considerato il Fondo di solidarietà) le norme di legge consentono il riscatto del 50% della posizione, mentre il riscatto totale (in un'unica tranche) è previsto in base alla legge nei casi di:

- invalidità permanente (con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo);
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto per premorienza (ovviamente in questo caso il riscatto sarà esercitato dagli eredi);
- cessazione dei requisiti di partecipazione per “cause diverse” da quelle di cui ai punti precedenti, condizione che dà diritto tuttavia ad un regime fiscale meno favorevole.

¹ Indicazioni dettagliate riguardanti il trattamento fiscale sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate. Citiamo in particolare la Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 e la Risoluzione n. 399/E del 22 ottobre 2008 (quest'ultima dedicata specificatamente alla tassazione delle prestazioni in caso di accesso al Fondo di solidarietà del credito) scaricabili dalla pagina “Normativa e prassi” del sito dell'Agenzia (indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi>).

² D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 23 - Comma 7

Quindi in caso di accesso al Fondo di solidarietà, e di perdita dei requisiti di partecipazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa, è possibile effettuare il riscatto del primo 50% (prima tranche) a cui far seguire, a distanza di un certo intervallo di tempo (intervallo di durata variabile a seconda del fondo pensione o della data in cui si presenta la richiesta), il riscatto della quota restante (seconda tranche): si ottiene quindi il riscatto totale dell'intera posizione.

Non è conveniente richiedere fin da subito il riscatto totale perché in questo caso ci si priverebbe della possibilità di avvalersi della tassazione più favorevole prevista per il primo 50% descritta al paragrafo successivo.

La richiesta di riscatto totale può essere inoltrata sia alla cessazione dal servizio (quindi all'ingresso nel Fondo di solidarietà), sia in un momento successivo e precedente al pensionamento (v. le prestazioni **AL PENSIONAMENTO** a pagina 5, anche per verificare in base a quali condizioni sarà possibile ricevere l'intera somma sotto forma di capitale una volta maturati i requisiti pensionistici INPS).

Vediamo ora il regime fiscale, differenziato in base:

- alla condizione di **vecchio** o **nuovo** iscritto;
- al fatto che si tratti del primo o del secondo 50%;
- al periodo di accumulo del montante, definito, come già precisato, M1, M2 o M3, in base alla legenda che si ripropone:
 - **M1** = montante accumulato fino al 31.12.2000
 - **M2** = montante accumulato dal 01.01.2001 al 31.12.2006
 - **M3** = montante accumulato dal 01.01.2007

PRIMO 50% E RELATIVA TASSAZIONE

In base alla normativa la prima tranche viene imputata prioritariamente e fino ad assorbimento a M1 e/o a M2 (quindi si riscatta prima quanto accumulato fino al 1° gennaio 2007), mentre l'eventuale eccedenza va imputata a M3, applicando a ciascun montante il relativo trattamento fiscale secondo quanto indicato nella seguente tabella:

M1	Per la tassazione applicata alle somme riscattate riferibili a M1 occorre distinguere tra vecchi e nuovi iscritti: <ul style="list-style-type: none"> – vecchi iscritti: alle somme riscattate riferibili a M1 (al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua) si applica la medesima aliquota del TFR (e l'aliquota del 12,50% sui rendimenti finanziari relativi) – nuovi iscritti: tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR
M2	Tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR
M3	Aliquota del 15% che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi aliquota minima del 9% che si raggiunge dopo 35 anni di partecipazione). Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

La parte riferibile ai rendimenti non è tassata nei casi e per i periodi in cui è già stata assoggettata a imposta durante la fase di accumulo.


RESTANTE 50% E RELATIVA TASSAZIONE

La tassazione applicata alla seconda tranches (richiedibile per cessazione dei requisiti di partecipazione per “cause diverse”) è la seguente:

M1	Per la tassazione applicata alle somme riscattate riferibili a M1 occorre distinguere tra vecchi e nuovi iscritti: – vecchi iscritti: alle somme riscattate riferibili a M1 (al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua) si applica la medesima aliquota del TFR (e l’aliquota del 12,50% sui rendimenti finanziari relativi) – nuovi iscritti: tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR
M2	Tassazione ordinaria secondo le normali aliquote IRPEF (che vanno dal 23% al 43%)
M3	Aliquota del 23%

La parte riferibile ai rendimenti non è tassata nei casi e per i periodi in cui è già stata assoggettata a imposta durante la fase di accumulo.

Lo schema seguente sintetizza quanto illustrato per il **RISCATTO TOTALE**.



2. RISCATTO PARZIALE

La seconda possibilità qui descritta è quella che prevede il riscatto del 50% della posizione, rinviando al momento del pensionamento INPS la scelta inerente il restante 50%.

La richiesta di riscatto parziale può essere presentata **sia alla cessazione dal servizio** (quindi all’ingresso nel Fondo di solidarietà), **sia in un momento successivo e precedente al pensionamento**.

La tassazione del primo 50% è la stessa già illustrata, che qui si ripropone:


TASSAZIONE DEL 50%

La somma viene imputata prioritariamente e fino ad assorbimento a M1 e/o a M2 (quindi si riscatta prima quanto accumulato fino al 1° gennaio 2007), mentre l'eventuale eccedenza va imputata a M3, applicando a ciascun montante il relativo trattamento fiscale secondo quanto indicato nella seguente tabella:

M1	Per la tassazione applicata alle somme riscattate riferibili a M1 occorre distinguere tra vecchi e nuovi iscritti: – vecchi iscritti: alle somme riscattate riferibili a M1 (al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua) si applica la medesima aliquota del TFR (e l'aliquota del 12,50% sui rendimenti finanziari relativi) – nuovi iscritti: tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR
M2	Tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR
M3	Aliquota del 15% che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi aliquota minima del 9% che si raggiunge dopo 35 anni di partecipazione). Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

La parte riferibile ai rendimenti non è tassata nei casi e per i periodi in cui è già stata assoggettata a imposta durante la fase di accumulo.

Lo schema seguente sintetizza quanto fin qui illustrato per il **RISCATTO PARZIALE**.



RISCATTO PARZIALE: QUALI LE SCELTE POSSIBILI AL PENSIONAMENTO

Al momento del pensionamento un'alternativa possibile sarà **convertire integralmente in rendita il montante residuo** da cui originerà come unica prestazione una pensione complementare destinata ad affiancare la pensione INPS.

Rispetto alla possibilità di ottenere invece la **liquidazione** del montante occorre distinguere tra **vecchi** e **nuovi** iscritti.

VECCHI ISCRITTI

Per usufruire di un **regime fiscale più favorevole**, i vecchi iscritti potranno richiedere **al massimo** l'integrale liquidazione dei montanti maturati fino al 31 dicembre 2016 e del 50% del montante maturato dal 1° gennaio 2007 (quindi **M1 + M2 + 50% di M3**), ovviamente per la quota che non fosse già stata liquidata come riscatto parziale.

Tuttavia, nel caso in cui la **rendita** derivante dalla **conversione del 70% del montante residuo M3** risultasse **inferiore** al 50% dell'assegno sociale (per il 2020: € 459,83 : 2 = **€ 229,92**), sarà **possibile ottenere il riscatto integrale** sempre continuando a beneficiare della **tassazione di maggior favore** introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005.

A queste condizioni la tassazione relativa a M3 avverrà con **aliquota dal 15% al 9%** sia che venga convertito in rendita sia che venga erogato in capitale.

Per M1 e M2 si applicherà il regime fiscale previgente, in essere fino al 31.12.2006.

I vecchi iscritti hanno tuttavia la facoltà di farsi comunque liquidare come capitale l'intera posizione (possono cioè ottenere l'intero montante anche qualora la conversione in rendita del 70% del residuo di M3 determinasse una pensione integrativa superiore a € 229,92), ma in tal caso il **trattamento fiscale** sarà **meno favorevole**.

NUOVI ISCRITTI

Il nuovo iscritto potrà ottenere come capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato.

Solo nel caso in cui la **rendita** derivante dalla **conversione del 70% del montante** finale risultasse **inferiore** al 50% dell'assegno sociale (per il 2020: € 459,83 : 2 = **€ 229,92**) sarà **possibile ottenere il riscatto integrale**.

La tassazione relativa a M3 avverrà con **aliquota dal 15% al 9%** sia che venga convertito in rendita sia che venga erogato in capitale.

Per M1 e M2 si applicherà il regime fiscale previgente, in essere fino al 31.12.2006.

3. NESSUN RISCATTO: PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

Infine, quando si va in esodo, è possibile mantenere la propria posizione accantonata presso il fondo pensione e riservarsi di richiedere il riscatto (totale o parziale) in qualsiasi momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, oppure attendere il pensionamento per richiedere le prestazioni previste per chi va in pensione. Si presenteranno in quest'ultimo caso possibilità analoghe a quelle descritte al paragrafo **RISCATTO PARZIALE: QUALI LE SCELTE POSSIBILI AL PENSIONAMENTO**, che si illustrano di seguito.

Al momento del pensionamento un'alternativa possibile sarà **convertire integralmente in rendita il montante** da cui originerà come unica prestazione una pensione complementare destinata ad affiancare la pensione INPS.

Rispetto alla possibilità di ottenere invece la **liquidazione del montante** occorre distinguere tra **vecchi** e **nuovi** iscritti.

VECCHI ISCRITTI

Per usufruire di un **regime fiscale più favorevole**, i vecchi iscritti potranno richiedere **al massimo** l'integrale liquidazione dei montanti maturati fino al 31 dicembre 2016 e del 50% del montante maturato dal 1° gennaio 2007 (quindi **M1 + M2 + 50% di M3**).

Tuttavia, nel caso in cui la **rendita** derivante dalla **conversione del 70% del solo M3** risultasse **inferiore** al 50% dell'assegno sociale (per il 2020: € 459,83 : 2 = **€ 229,92**), sarà **possibile ottenere il riscatto integrale** sempre continuando a beneficiare della **tassazione di maggior favore** introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005.

A queste condizioni la tassazione relativa a M3 avverrà con **aliquota dal 15% al 9%** sia che venga convertito in rendita sia che venga erogato in capitale.

Per M1 e M2 si applicherà il regime fiscale previgente, in essere fino al 31.12.2006.

I vecchi iscritti hanno tuttavia la facoltà di farsi comunque liquidare come capitale l'intera posizione (possono cioè ottenere l'intero montante anche qualora la conversione in rendita del 70% di M3 determinasse una pensione integrativa superiore a € 229,92), ma in tal caso il **trattamento fiscale sarà meno favorevole**.

NUOVI ISCRITTI

Il nuovo iscritto potrà ottenere come capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato.

Solo nel caso in cui la **rendita** derivante dalla **conversione del 70% del montante** finale risultasse **inferiore** al 50% dell'assegno sociale (per il 2020: € 459,83 : 2 = **€ 229,92**) sarà **possibile ottenere il riscatto integrale**.

La tassazione relativa a M3 avverrà con **aliquota dal 15% al 9%** sia che venga convertito in rendita sia che venga erogato in capitale.

Per M1 e M2 si applicherà il regime fiscale previgente, in essere fino al 31.12.2006.

Lo schema alla pagina successiva sintetizza quanto illustrato per le tre opzioni.

LE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ISCRITTO

In caso di decesso dell'aderente ad una forma pensionistica complementare **prima del pensionamento**, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto ministeriale.

In caso di morte dell'**iscritto che già fruisca della prestazione pensionistica**, le forme di previdenza complementare **possono** prevedere la restituzione ai beneficiari (indicati dallo stesso aderente) del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

Legenda: M1 = montante accumulato fino al 31/12/2000
M2 = montante accumulato dal 01/01/2001 al 31/12/2006
M3 = montante accumulato dal 01/01/2007

1ª OPZIONE	Riscatto totale: Monetizzazione dell'intera posizione (in 2 tranches)	50%	<table border="1"> <tr> <td>M1</td> <td>- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>Aliquota dal 15% al 9%</td> </tr> </table>	M1	- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)	M2	Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)	M3	Aliquota dal 15% al 9%
M1	- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)								
M2	Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)								
M3	Aliquota dal 15% al 9%								
		50%	<table border="1"> <tr> <td>M1 (se non esaurito dalla 1ª tranche)</td> <td>- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)</td> </tr> <tr> <td>M2 (se non esaurito dalla 1ª tranche)</td> <td>Tassazione ordinaria</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>Aliquota del 23%</td> </tr> </table>	M1 (se non esaurito dalla 1ª tranche)	- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)	M2 (se non esaurito dalla 1ª tranche)	Tassazione ordinaria	M3	Aliquota del 23%
M1 (se non esaurito dalla 1ª tranche)	- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)								
M2 (se non esaurito dalla 1ª tranche)	Tassazione ordinaria								
M3	Aliquota del 23%								
2ª OPZIONE	Riscatto parziale: Monetizzazione del 50% e mantenimento presso il Fondo del restante 50%	50%	<table border="1"> <tr> <td>M1</td> <td>- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>Aliquota dal 15% al 9%</td> </tr> </table>	M1	- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)	M2	Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)	M3	Aliquota dal 15% al 9%
M1	- Vecchi iscritti: Aliquota TFR e 12,50% sui rendimenti - Nuovi iscritti: Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)								
M2	Tassazione separata agevolata (Aliquota calcolata in base al reddito di riferimento)								
M3	Aliquota dal 15% al 9%								
		50%	Rinvio della fruizione delle prestazioni al pensionamento						
3ª OPZIONE	Nessun riscatto: Mantenimento dell'intera posizione presso il Fondo	100%	Rinvio della fruizione delle prestazioni al pensionamento						

Al pensionamento:

NUOVI ISCRITTI

Importo massimo in capitale: 50% dell'intero montante
Conversione in rendita del 50% dell'intero montante
Se rendita derivante dalla conversione del 70% dell'intero montante è inferiore al 50% dell'assegno sociale: possibilità di liquidazione come capitale dell'intera somma

VECCHI ISCRITTI

Vecchi iscritti che intendano fruire del regime fiscale più favorevole:

Importo massimo in capitale: M1 + M2 + 50% di M3
Conversione in rendita del 50% di M3
Se rendita derivante dalla conversione del 70% di M3 è inferiore al 50% dell'assegno sociale: possibilità di liquidazione come capitale dell'intera somma

I vecchi iscritti possono ottenere la liquidazione dell'intero capitale (M1 + M2 + M3) ma il trattamento fiscale risulta meno favorevole.

LA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), è una prestazione erogabile dai fondi pensione al verificarsi di determinate circostanze previste dalla legge e in prossimità del pensionamento.

Introdotta in via sperimentale dalla Legge di bilancio 2017, la RITA è diventata strutturale con la Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che ha stabilito requisiti di accesso differenti rispetto a quelli originariamente previsti e l’ha conseguentemente resa una prestazione rivolta ad una platea molto più ampia.

L’intera disciplina della RITA è ora contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 (commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies)³.

La RITA consiste nell’**erogazione frazionata di un capitale accumulato nella forma pensionistica complementare**⁴, nel periodo intercorrente **dall’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia** (in base ai requisiti illustrati al paragrafo successivo la durata di tale periodo sarà di massimo 5 o 10 anni).

Spetta all’interessato valutare **quanta parte** del montante accumulato impegnare a titolo di RITA (intera posizione individuale o sua porzione).

REQUISITI

I requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, sono i seguenti:

1. cessazione dell’attività lavorativa,
2. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa,
3. maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza,
4. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

oppure, in alternativa:

- I. cessazione dell’attività lavorativa,
- II. inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi,
- III. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi,
- IV. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

FRUIZIONE DELLA RITA E FONDO DI SOLIDARIETÀ

Risulta di particolare importanza valutare la possibilità di ricorrere alla RITA per coloro che hanno cessato l’attività lavorativa per accedere al Fondo di solidarietà perché, come vedremo, la RITA è ad oggi la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che al 31 dicembre 2006 risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Possesso dei requisiti indicati ai punti 1., 2., 3. e 4.

In base ai requisiti indicati ai punti 1., 2., 3. e 4. possono accedere alla RITA gli esodati a cui manchino **non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia** (ferme restando le altre condizioni previste: maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi

³ Sulla RITA v. anche le Circolari COVIP n. 888 dell’8 febbraio 2018 e n. 4209 del 17 settembre 2020

⁴ La RITA riguarda le forme pensionistiche complementari a contribuzione definita (tra cui vi sono i fondi negoziali): sono escluse le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita.

obbligatori di appartenenza e di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, requisiti di cui pressoché tutti gli esodati delle banche sono in possesso).

Possesso dei requisiti indicati ai punti I., II., III. e IV.

Molte forme di previdenza complementare considerano come inoccupazione la permanenza nel Fondo di solidarietà e consentono pertanto l'accesso alla RITA dopo 24 mesi dall'accesso a tale Fondo a **coloro a cui manchino non più di 10 anni dalla pensione di vecchiaia** (fermo restando il requisito della maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, requisito di cui pressoché tutti gli esodati delle banche sono in possesso).

Qualora il fondo pensione a cui si è iscritti non equiparasse la permanenza nel Fondo di solidarietà ad una condizione di inoccupazione può essere utile valutare il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare che convenisse invece su questa interpretazione.

L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da prendere in considerazione è quella prevista dalla normativa in vigore, per cui, per la RITA erogata nel periodo 2020-2021-2022, occorre fare riferimento ai 67 anni di età.

Con la Circolare n. 4209 del 17 settembre 2020 la COVIP ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di Rendita integrativa temporanea anticipata, precisando, tra l'altro, che la RITA **può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca**, al momento della domanda o nel corso di erogazione della RITA, **trattamenti pensionistici anticipati** (per esempio, "pensione anticipata" "pensione anticipata Quota 100", "pensione anticipata Opzione donna", "pensione anticipata dei cc.dd. lavoratori precoci") o di anzianità.

DOMANDA

La domanda va inoltrata al fondo pensione allegando all'apposito modulo di richiesta messo a disposizione dal fondo stesso la **documentazione** comprovante il requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza (per esempio estratto conto integrato INPS, estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza). In alternativa, se il fondo lo prevede, l'iscritto potrà rilasciare una **dichiarazione sostitutiva**, impegnandosi però a produrre, in caso di richiesta, la documentazione che confermi le dichiarazioni rese.

EROGAZIONE E GESTIONE

La **periodicità** del frazionamento viene **definita dal fondo pensione**, che può proporre un'unica opzione o più opzioni alternative (per esempio, mensile o trimestrale⁵) nell'ambito delle quali l'iscritto potrà scegliere quella che meglio risponde alle sue esigenze.

La porzione di montante destinata a finanziare la RITA continua ad essere gestita dal fondo pensione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, che deve essere espressa al momento della richiesta, tale montante verrà riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare. **Le rate da erogare saranno ricalcolate** tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dall'andamento dei mercati finanziari.

L'iscritto ha facoltà di **revocare** l'erogazione della RITA con le modalità stabilite dal fondo pensione.

⁵ La COVIP valuta che in considerazione della funzione della RITA (sostegno al reddito di lavoratori non occupati) l'erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.

Nel caso in cui **non** venga **utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA**, sulla **porzione residua** della posizione individuale - che continuerà ad essere **gestita dal fondo pensione** - l'iscritto potrà chiedere anticipazioni e riscatti in base alla norme in vigore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita.

COSTI

Qualora per l'erogazione della RITA siano previsti dei costi a carico dell'iscritto, essi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo. La COVIP indica che tali "importi, da esprimersi in cifra fissa, dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute".

LA TASSAZIONE DELLA RITA

La parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) è soggetta a tassazione sostitutiva con l'aliquota del **15%**, che **si riduce di 0,30% per ogni anno** di partecipazione a forme pensionistiche complementari **successivo al 15°**, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali**. Pertanto tale **aliquota potrà scendere fino al 9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato alla previdenza complementare per **almeno 35 anni** senza avere esercitato riscatti totali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Tale tassazione agevolata si applica anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007.

Per questa ragione la RITA è la prestazione fiscalmente più vantaggiosa per coloro che al 31 dicembre 2006 risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari (per tutte le altre prestazioni per la quota che deriva dai montanti maturati fino al 31.12.2006 si applicano infatti le disposizioni meno favorevoli tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo).

Il percettore della RITA ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi: in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

DECESSO DEL PERCETTORE DELLA RITA

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo la normativa in materia vigente.

FISAC